



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2010

Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

INDICE

Relazione	Pag.	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	11
Disegno di legge	»	16
Intesa	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - Il 16 luglio 2010 il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, e la presidente dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, pastora Anna Maffei, hanno firmato l'intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI), modificativa dell'intesa firmata il 29 marzo 1993 ed approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116.

Ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della citata legge, la presidente dell'UCEBI ha chiesto una modifica integrativa dell'intesa, a seguito della deliberazione assunta dall'assemblea generale dell'UCEBI, la quale, con l'atto n. 30/AG/08, ha mutato l'orientamento espresso in sede di trattativa dell'intesa precitata. Con tale atto l'assemblea ha infatti deciso di richiedere l'inserimento dell'UCEBI tra i soggetti che concorrono al riparto della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, sia per quanto riguarda le somme derivanti dalle scelte operate espressamente dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, in favore dell'Unione stessa, sia per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti (una redistribuzione di «secondo livello»: tali somme sono ripartite in proporzione alle scelte effettuate dai contribuenti).

Alla redistribuzione delle quote dell'otto per mille del gettito IRPEF attualmente concorrono lo Stato, la Chiesa cattolica (in forza dell'accordo modificativo del Concordato lateranense), l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, la Chiesa evangelica luterana in Italia e la Tavola valdese (in forza delle rispettive intese con lo Stato italiano). Le Assemblee di Dio in Italia

concorrono alla sola ripartizione della quota derivante dalle scelte espresse.

La Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose ha predisposto, unitamente alla delegazione dell'UCEBI, il testo dell'intesa.

L'intesa è stata siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal rappresentante della confessione religiosa il 14 giugno 2010 ed è stata sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 2, comma 3, lettera l), in data 24 giugno 2010. L'intesa è stata quindi firmata dalle Parti lo scorso 16 luglio.

Dopo l'approvazione da parte del Parlamento, l'UCEBI potrà partecipare alle ripartizioni sopra illustrate, con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Dalla entrata in vigore di tale legge non deriveranno oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Come ha chiarito la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con una nota indirizzata al competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare delle risorse destinate al riparto dell'otto per mille costituisce una somma indistinta da suddividere tra lo Stato e le diverse confessioni religiose ammesse al riparto medesimo. Con la sottoscrizione, da parte dello Stato e di una qualsiasi associazione rappresentativa di una confessione religiosa, di una successiva intesa, aggiuntiva rispetto a quelle già in vigore, viene a costituirsi il diritto, anche per tale associazione, di partecipare al riparto delle quote dell'otto per mille IRPEF, incluso quello derivante dalle scelte non espresse dal contribuente «Non occorre, in questo caso - si legge nella Nota - reperire una copertura finanziaria per maggiori oneri;

infatti, il gettito dell'otto per mille, che rappresenta un dato non modificabile correlato all'ammontare del gettito fiscale e alle scelte dei contribuenti, sarà proporzionalmente ripartito tra tutti gli aventi diritto fermo restando l'importo complessivo da assegnare».

Pertanto, non si produce la relazione tecnica in quanto il presente disegno di legge non comporta oneri per lo Stato.

* * *

L'UCEBI, fondata nel 1956, succedanea dell'Unione cristiana apostolica battista (UCAB) sorta nel 1884 ad opera delle missioni battiste inglese e americana operanti in Italia, trasformatasi in Opera evangelica battista d'Italia nel 1924, raccoglie le chiese locali battiste nate dalla testimonianza iniziata nel nostro paese negli anni Sessanta del XIX secolo. I fedeli adulti e frequentanti sono circa 5.000 e attorno ad essi gravita una popolazione molto più vasta, formata anche da migranti.

I battisti italiani appartengono alla confessione evangelica e fanno parte di organismi internazionali come l'Alleanza battista mon-

diale, la Federazione battista europea, il Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC) e la Conferenza delle Chiese europee (KEK), e nazionali come la Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (FCEI) con sede a Roma. Le loro peculiarità sono le stesse del battismo mondiale rispetto al protestantesimo in genere:

– il battesimo dei credenti, impartito per immersione a coloro che hanno fatto professione di fede;

– l'ecclesiologia congregazionalista che pone l'accento sull'autonomia della Chiesa locale, la quale riunita in assemblea elegge i suoi ministri e ministre e delibera con piena autorità su tutti gli aspetti della vita comunitaria. Fanno parte dell'assemblea i credenti battezzati e i credenti provenienti da altre chiese evangeliche che accettano gli ordinamenti battisti;

– la libertà di coscienza propugnata per ogni essere umano;

– la separazione fra Chiesa e Stato che non devono interferire nelle reciproche sfere di competenza.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - *Aspetti tecnico-normativi di diritto interno*1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente disegno di legge si iscrive nel quadro dell'attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Obiettivo del presente disegno di legge è la modifica integrativa della legge 12 aprile 1995, n. 116, con la quale è stata approvata l'intesa stipulata in data 29 marzo 1993 tra lo Stato italiano e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI); l'integrazione persegue l'inserimento dell'UCEBI tra i soggetti che concorrono al riparto della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, sia per quanto riguarda le somme derivanti dalle scelte operate espressamente dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, in favore dell'Unione stessa, sia per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti. La necessità dell'intervento normativo deriva dalla particolare procedura prevista dalla Costituzione e richiamata dall'articolo 24 della precitata legge n. 116 del 1995, che in caso di intervento modificativo di intesa stipulata ed approvata, prevede la stipulazione di una nuova intesa e la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. La coerenza con il programma di Governo si ravvisa di per sé nella attuazione del principio costituzionale della libertà religiosa, e soprattutto nella volontà di garantire pari opportunità a tutte le confessioni religiose, in un quadro di pluralismo culturale e religioso.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Alla ripartizione delle quote dell'otto per mille dell'IRPEF possono accedere esclusivamente le confessioni per le quali l'intesa, approvata con legge ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, lo preveda. Nell'ordinamento sono già vigenti le seguenti leggi di approvazione d'intesa, che consentono alle relative confessioni religiose l'accesso al predetto riparto:

legge 11 agosto 1984, n. 449, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese», legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante: «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione», e legge 8 giugno 2009, n. 68,

recante: «Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

legge 20 maggio 1985, n. 222, recante: «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi»;

legge 22 novembre 1988, n. 516, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante: «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione», e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante: «Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

legge 22 novembre 1988, n. 517, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia»;

legge 8 marzo 1989, n. 101, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante: «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione»;

legge 29 novembre 1995, n. 520, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)».

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le norme oggetto del disegno di legge non incidono direttamente su leggi o regolamenti; esse configurano un ampliamento dell'ambito di regolazione pattizia tra lo Stato e la confessione religiosa UCEBI, al fine di consentire alla stessa di partecipare alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Nel caso del presente disegno di legge, più che di compatibilità si può parlare di necessità costituzionale, in quanto lo stesso discende direttamente dall'attuazione dei principi costituzionali legati alla libertà religiosa ed al suo esercizio, al pluralismo religioso e culturale, che sono a fondamento del sistema previsto dagli articoli 7 e 8 della Costituzione. In particolare esso mira a garantire direttamente le pari opportunità e l'eguaglianza tra le confessioni religiose estendo all'UCEBI, su richiesta della stessa, l'accesso alla fonte finanziaria derivante dal riparto dell'otto per mille, già garantita su base di intesa ad altre confessioni religiose.

- 5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La materia oggetto del presente disegno di legge è di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera c), della Costituzione (rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose).

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Con riguardo all'articolo 118 della Costituzione, le norme proposte si iscrivono nell'ambito del quarto comma, dando realizzazione alla cosiddetta sussidiarietà orizzontale, per cui «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono presenti rilegificazioni, né è possibile ravvisare profili di applicabilità delle possibilità di delegificazione o degli strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In Parlamento non sono stati presentati analoghi progetti di legge relativi ai rapporti con l'UCEBI. Sono però all'esame del Senato dei disegni di legge governativi e parlamentari relativi ad altre sei confessioni religiose.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il disegno di legge, pur nel suo aspetto particolare, risponde agli indirizzi provenienti dalla giurisprudenza, anche costituzionale, in tema non solo di libertà individuali di religione e di coscienza, ma anche di riconoscimento dei diritti delle confessioni religiose. Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale relativa ai principi di laicità dello Stato e di pluralismo religioso, oltre che di libertà religiosa e di coscienza nonché di parità delle confessioni religiose, si vedano le sentenze nn. 59 del 24 novembre 1958, 203 del 12 aprile 1989, 195 del 27 aprile 1993, 329

del 4 novembre 1997, 508 del 20 novembre 2000 e n. 309 del 24 novembre 2003.

PARTE II - *Contesto normativo comunitario e internazionale*

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il disegno di legge, garantendo pari opportunità tra confessioni religiose, si iscrive a pieno titolo nel solco dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di lotta alle discriminazioni per motivi di religione o di convinzioni personali, che sono il fondamento dell'Unione europea e come tali sono richiamati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000 e sanciti nel relativo Trattato istitutivo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non è avviata alcuna procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si ravvisano obblighi internazionali nella materia oggetto del disegno di legge; tuttavia le finalità di attuazione dei principi costituzionali sopra richiamati riconducono lo stesso nell'ambito dell'attuazione dei principi e delle garanzie di cui alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, con particolare riferimento all'articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) ed all'articolo 14 (divieto di discriminazione, anche fondata sulla religione) della medesima Convenzione.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di ripartizione delle quote dell'otto per mille dell'IRPEF, né vi sono giudizi pendenti.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Le linee prevalenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia religiosa sono tendenti al riconoscimento delle opzioni nazionali, che perseguano l'affermazione dei principi sanciti dalla CEDU, sopra richiamati. Non vi sono giudizi pendenti in materia di ripartizione delle quote dell'otto per mille dell'IRPEF.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

In nessuno Stato membro dell'Unione europea vige una regolamentazione del finanziamento delle confessioni religiose assimilabile o paragonabile al regime, di origine pattizia, della ripartizione delle quote dell'otto per mille dell'IRPEF.

PARTE III - *Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo*

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono introdotte nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

Si è verificata la correttezza dei riferimenti normativi presenti nel testo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nel testo non è presente alcuna novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il disegno di legge prevede esclusivamente un'abrogazione espressa.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni come descritte.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sono presenti deleghe aperte, né è possibile che si presentino, data la necessità di intesa tra le parti.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti provvedimenti attuativi, se non quelli annuali destinati a corrispondere all'UCEBI, entro il mese di giugno, la somma risultante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, una volta entrata in vigore.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Il disegno di legge, e l'intesa stessa, prevedono un meccanismo di raccolta dei dati, attraverso i rendiconti annuali che l'UCEBI dovrà trasmettere al Ministero dell'interno, relativi alla utilizzazione delle somme ricevute.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - *Il contesto e gli obiettivi.*a) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

Sono già vigenti nell'ordinamento le seguenti leggi, con le quali sono state approvate intese con confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, che consentono alle relative confessioni religiose l'accesso al riparto della quota dell'otto per mille dell'IRPEF:

legge 11 agosto 1984, n. 449, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese», legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante: «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione», e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante: «Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

legge 20 maggio 1985, n. 222, recante: «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi»;

legge 22 novembre 1988, n. 516, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante: «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante: «Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516 recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

legge 22 novembre 1988, n. 517, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia»;

legge 8 marzo 1989, n. 101, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante: «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione»;

legge 29 novembre 1995, n. 520, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)».

b) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'iniziativa legislativa in questione non deriva da situazioni di carenza o di criticità, quanto dall'iniziativa dell'UCEBI che, seguendo la particolare procedura prevista dalla Costituzione e richiamata dall'articolo 24 della precitata legge n. 116 del 1995, ha richiesto un intervento modificativo dell'intesa già vigente, al fine di integrare la stessa sul punto dell'accesso alla ripartizione dell'otto per mille dell'IRPEF.

c) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Come evidenziato alla lettera b), il disegno di legge, approvando l'intesa conclusa tra lo Stato italiano e l'UCEBI, risponde alle esigenze sociali legate alla trasparenza dell'esercizio del diritto di libertà religiosa, nel quadro dei principi costituzionali di pluralismo, uguaglianza e pari opportunità.

d) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Obiettivi del disegno di legge sono l'inserimento dell'UCEBI tra i soggetti che concorrono al riparto della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, sia per quanto riguarda le somme derivanti dalle scelte operate espressamente dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, in favore dell'Unione stessa, sia per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti

I risultati attesi si collocano sul piano dell'effettività del pluralismo religioso e delle pari condizioni tra le confessioni religiose e gli aderenti alle stesse.

e) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Il disegno di legge estende anche all'UCEBI il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico nelle diocesi (articoli 46 e 47), e già applicato alle confessioni religiose sulla base delle leggi di approvazione delle relative intese. Pertanto destinatari dell'intervento sono individuabili negli aderenti all'Unione e nei beneficiari delle iniziative finanziate con il meccanismo in questione. A riguardo, l'intesa prevede che le risorse sono destinate a interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.

SEZIONE 2 – Procedure di consultazione.

La base pattizia del disegno di legge manifesta l'articolata fase di redazione dello stesso, che è il risultato di un lavoro che risale nel tempo, svolto su più versanti dalle strutture preposte al supporto per l'*iter* di conclusione dell'intesa: il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita nel 1997 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduta dal professor Francesco Pizzetti e composta da dirigenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, della salute.

La Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, nel corso delle trattative con la rappresentanza dell'UCEBI, ha esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato comunque elaborato dai rappresentanti dell'UCEBI secondo il modello delle analoghe intese già approvate con legge. Inoltre, un apporto determinante per quanto riguarda la valutazione d'impatto sulle pubbliche amministrazioni, è derivato dai rappresentanti delle amministrazioni interessate, in qualità di membri della Commissione per le intese.

SEZIONE 3 – La valutazione dell'opzione di non intervento («opzione zero»).

Nel caso di intese bilaterali, firmate dallo Stato italiano e da una confessione religiosa, non è ipotizzabile la «opzione zero», giacché l'articolo 8 della Costituzione prevede la loro approvazione con legge ordinaria.

SEZIONE 4 – Valutazione delle opzioni alternative.

Nel corso della trattativa con la delegazione della Confessione religiosa non sono emerse opzioni diverse.

*SEZIONE 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.**a) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

Gli effetti della regolazione proposta sono misurabili a partire dal dato numerico delle opzioni effettuate a favore dell'UCEBI dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi. Da questo dato deriva l'ammontare della quota dell'otto per mille e deriva altresì la quota ricavata dalla parte residua dalle scelte non espresse, cui pure l'Unione è previsto sia ammessa.

b) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione, nel suo carattere costituzionalmente necessitato, non presenta svantaggi, poiché è indirizzata ad assicurare le garanzie ed i diritti sopra menzionati.

c) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti del presente intervento, comunque rappresentati dall'UCEBI, che ha firmato l'intesa.

d) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non è prevista comparazione poiché sono inibite opzioni diverse.

e) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'unico fattore teoricamente incidente sugli effetti dell'intervento regolatorio potrebbe essere quello numerico (numero di fedeli aderenti alla confessione religiosa); nella realtà dei fatti, il disegno di legge che approva l'intesa è in grado di esplicitare i propri effetti su un numero variabile di aderenti; nel caso dell'UCEBI, il numero dei fedeli si aggira intorno a 5.000 unità.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

Il disegno di legge non presenta alcuna incidenza diretta sul mercato e sulla concorrenzialità.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Poiché l'intesa coinvolge due soggetti, lo Stato italiano e la confessione religiosa, spetta ad entrambe far fronte alla attuazione di singoli aspetti dell'intesa stessa. In particolare, spetta allo Stato, attraverso l'amministrazione dell'economia e delle finanze, erogare annualmente le somme spettanti all'Unione, la quale è tenuta ad una rendicontazione.

b) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

A livello informativo, si interviene con comunicati stampa, emessi sia in occasione della firma dell'intesa che in occasione del varo del relativo disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri; altrettanto si prevede possa essere fatto in occasione del varo definitivo della legge da parte del Parlamento.

c) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il sistema dei rapporti finanziari che con l'approvazione dell'intesa entrerà in vigore anche per l'UCEBI è soggetto a procedure di controllo e monitoraggio. In particolare, l'intesa prevede appositi rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite, da trasmettere annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette a sua volta copia al Ministero dell'economia e delle finanze.

d) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Eventuali modifiche al sistema possono essere valutate da un'apposita Commissione paritetica prevista dall'intesa.

A cura della Presidenza del Consiglio dei ministri verrà elaborata la prescritta valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR) a cadenza biennale, in cui sarà preso in esame l'aspetto relativo alla verifica dell'andamento del sistema di finanziamento indiretto della confessione religiosa.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia)

1. È approvata l'allegata intesa firmata il 16 luglio 2010 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI), che modifica l'intesa stipulata in data 29 marzo 1993, approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge medesima.

Art. 2.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UCEBI concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI è indicata con la denominazione «Unione cristiana evangelica battista d'Italia».

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'UCEBI dichiara di partecipare alla

loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UCEBI, entro il mese di giugno, la somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione all'UCEBI stessa.

5. L'UCEBI, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 precisa gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi sono stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116, e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 2 della presente legge, ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UCEBI.

2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116, è abrogato.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Le modifiche apportate alla legge 12 aprile 1995, n. 116, decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

INTESA

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA,
MODIFICATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 29 MARZO 1993 ED APPROVATA CON
LEGGE 12 APRILE 1995, N. 116

Premessa

La Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (d'ora in avanti denominata UCEBI), considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'Intesa stipulata in data 29 marzo 1993 ed approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116, convengono, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della citata legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Articolo 1

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UCEBI concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI verrà indicata con la denominazione "Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia".
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'UCEBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente all'UCEBI, entro il mese di giugno, la somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione all'UCEBI stessa.

5. L'UCEBI, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 precisa gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi sono stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 1 della presente Intesa, ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UCEBI.

2. Il comma 4 dell'articolo 16 dell'Intesa firmata il 29 marzo 1993 è abrogato.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. Le modifiche apportate all'Intesa stipulata il 29 marzo 1993 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa.

Articolo 4

(Disegno di legge di approvazione dell'Intesa)

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

On. Silvio Berlusconi



La Presidente dell'Unione Cristiana
Evangelica Battista d'Italia

Past. Anna Maffei

